



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. 7702/7-457

Roma, 10 FEB. 2020

- FP/CGIL
- CISL/FP
- UIL/PA
- CONFINTESA FP
- CONFSAL/UNSA
- FLP

LORO SEDI

OGGETTO: Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – Riunione 13 febbraio p. v.

Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette la nota prot. n. 11449 pervenuta in data odierna dall'Ufficio VI di questo Dipartimento, in merito a quanto indicato in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giallongo
Gualace

All.

st



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio VI Amministrazione del personale dell'Area funzionale terza

Roma, data del protocollo

All' Ufficio IV Relazioni
Sindacali

SEDE

Per gli adempimenti di competenza di codesto Ufficio, si trasmette l'unito appunto riguardante l'assegnazione del personale delle Commissioni/Sezioni chiuse al 31 dicembre 2019, in vista dell'Incontro con le OO.SS. previsto per il 13 febbraio p.v..

Si ringrazia.

IL DIRIGENTE
Di Zello

DIPARTIMENTO PER
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali

10 FEB. 2020

Prot. n. 454

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DELLE COMMISSIONI/SEZIONI CHIUSE AL 31/12/2019.

All'esito delle chiusure delle Sezioni/Commissioni Territoriali, disposte con decreti ministeriali nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di novembre 2019, è stato definito il numero dei funzionari amministrativi, assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, n.13 convertito, con modificazioni, dalla L.46/2017, perdenti posto, che è pari a **n.96 unità**.

Al riguardo questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, intende procedere alla riallocazione delle citate unità presso le Sezioni/Commissioni da rafforzare, individuate dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo.

In subordine le predette unità potranno anche essere assegnate presso i Dipartimenti centrali, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e altri Uffici periferici dell'Amministrazione.

La procedura di mobilità volontaria si articolerà in 2 fasi.

Nella **prima fase** le n. 96 unità di personale saranno chiamate ad esprimere fino ad un massimo di 6 preferenze, tra le sedi delle Commissioni/Sezioni Territoriali da rafforzare, per un totale di 54 posti. La preferenza dovrà essere espressa con riferimento alla sede geografica della Commissione/Sezione (ad esempio per i posti da rafforzare nella Commissione e nella Sezione di Crotone, i funzionari dovranno esprimere unicamente la preferenza su Crotone. Analogamente per quanto riguarda i posti presso la Commissione Nazionale, la Commissione e le Sezioni di Roma).

Il criterio per la precedenza nella scelta è determinato dall'ordine di ruolo alla data del 1° gennaio 2020.

La titolarità dei benefici di cui alla L.104/92 costituisce titolo di precedenza.

I titolari del diritto di cui sopra per potersi avvalere di tale diritto di precedenza dovranno indicare tra le sedi proposte quelle più vicine al domicilio della persona da assistere in ordine progressivo di vicinanza. Per sede più vicina deve intendersi quella che si trova alla minore distanza chilometrica o, a parità di distanza, quella più facilmente raggiungibile.

Il criterio della raggiungibilità si concretizza in un guadagno significativo di tempo, pari ad almeno un'ora di tempo utilizzando gli ordinari mezzi di trasporto.

Qualora non intendano effettuare la scelta delle sedi secondo tale criterio dovranno rinunciare al diritto di precedenza ai sensi della legge 104/94 e saranno assegnati alle sedi diversamente indicate secondo il criterio dell'anzianità di ruolo.

Qualora i titolari dei benefici in argomento siano più di uno per la stessa sede, l'ordine di precedenza che sarà seguito sarà il seguente:

- titolare dei benefici per sé stesso
- per i figli
- per il coniuge

- per i parenti di 1°, 2° e 3° grado
- per gli affini di 1°, 2° e 3° grado

In sede di applicazione della legge 104/92 l'istanza del funzionario in condizione di disabilità grave avrà precedenza assoluta e in caso di parità di situazione trova applicazione il criterio cronologico di presentazione della domanda all'ufficio di appartenenza.

Il medesimo criterio cronologico verrà applicato a parità di grado di parentela o affinità.

Qualora le domande siano state presentate nella stessa data si terrà conto della data del verbale di riconoscimento della disabilità.

L'aver espresso una o più preferenze comporta la necessaria accettazione della destinazione ottenuta. Non sarà pertanto possibile rinunciare alla sede assegnata sulla base delle preferenze espresse.

Qualora il funzionario non risulti assegnatario di alcuna delle sedi prescelte o lo stesso non esprima alcuna preferenza, verrà chiamato a partecipare alla seconda fase della procedura di mobilità volontaria.

Nella seconda fase della procedura della mobilità volontaria le unità di personale che non sono risultate assegnatarie di una delle sedi prescelte o non hanno espresso alcuna preferenza per una delle sedi delle Commissioni/Sezioni da rafforzare saranno chiamati a scegliere, con le stesse modalità utilizzate nella prima fase, tra i posti individuati dall'Amministrazione nell'ambito dei Dipartimenti centrali, delle sedi delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo e delle Questure.

L'Amministrazione individuerà i posti da inserire nella mobilità volontaria della seconda fase nell'ambito delle sedi periferiche (Prefetture- Uffici Territoriali del Governo e Questure) che presentano una scopertura della dotazione organica nel profilo pari al 30% e oltre, riservandosi di mettere a bando un numero di posti non superiori alla metà di quelli vacanti nel profilo di appartenenza.

Potranno essere inseriti nella mobilità volontaria anche posti nei Dipartimenti centrali entro il limite del 30% della vacanza relativa al profilo.

Il numero complessivo dei posti da inserire nella seconda fase della mobilità volontaria sarà determinato dall'Amministrazione in ragione anche del numero dei funzionari non risultati assegnatari di un posto all'esito della prima fase.

I funzionari saranno chiamati ad esprimere un numero massimo di preferenze che l'Amministrazione si riserva di individuare, non inferiore a 6.

Il personale che, anche al termine della seconda fase della procedura di mobilità volontaria, non risulti assegnatario di alcuna delle sedi prescelte o non abbia espresso alcuna preferenza, verrà assegnato ad una sede dell'Amministrazione, in applicazione della norma di cui all'art.8 quater del D.L. 14.6.2019, n.15 convertito dalla Legge 8.8.2019 n.77. Tra le sedi potranno essere inserite anche i posti presso le Commissioni/Sezioni territoriali da rafforzare, non coperti al termine della prima fase della procedura di mobilità volontaria.